

Roma, 13 luglio 2018  
Circ. n. 01149/L

ERSU S.p.A.  
Prot. 7745 Del 14/7/18  
Clas A Cat 22E

A tutte le Aziende ed Enti  
associati che applicano il CCNL  
Ambiente

e.p.c.:  
Comitato Direttivo Energia-Idrico  
Comitato Direttivo Ambiente  
Confservizi  
ASSTRA  
Associazioni Regionali

LORO SEDI

**Oggetto: Testo collazionato CCNL servizi ambientali 10 luglio 2016.**

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare relativa a quanto in oggetto, per fornirvi una prima illustrazione delle modifiche e integrazioni più rilevanti, anche di natura interpretativa, apportate dalle Parti stipulanti nella stesura definitiva del testo del CCNL dei servizi ambientali 10 luglio 2016.

Ricordiamo che le modifiche in parola entrano in vigore dal 18 giugno 2018, data di sottoscrizione della collazione del CCNL, fatte salve le diverse indicazioni specifiche e comunque gli effetti già prodotti sino a tutto il giorno antecedente la sottoscrizione del testo.

Di seguito elenchiamo i punti specifici degli articoli contrattuali modificati.

**Art. 6 - Avvicendamento di Imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi**

In calce all'articolo è stata inserita la dichiarazione congiunta siglata il 22.05.2018, con la quale le Parti si sono impegnate ad avviare, entro la scadenza del CCNL 10 luglio 2016, una fase di confronto per rivisitare e aggiornare l'attuale articolo, incluse le interpretazioni congiunte date nel tempo allo stesso, alla luce da un lato dell'evoluzione normativa in materia di clausole sociali (nuovo codice degli appalti, linee guida regolamentari ANAC al momento in via di perfezionamento, ecc.), dall'altro delle norme che riguardano le assunzioni delle società a controllo pubblico (in particolare il Decreto legislativo n. 175/2016) nonché degli orientamenti della giurisprudenza in materia di passaggio di gestione.

**Art. 11 - Contratto a tempo determinato**

Nel comma 2 è stata inserita la disposizione che prevede l'esclusione dal computo della durata massima dei 36 mesi complessivi del contratto di lavoro a tempo determinato dei contratti conclusi per sostituire lavoratori assenti per ferie; tale esclusione era già contemplata dalla previgente disciplina contrattuale del CCNL dei servizi ambientali 17 giugno 2011 ma non era stata riportata nel testo convenuto con l'Accordo del 25 luglio 2017.



Quanto ai contratti a tempo determinato per attività stagionali, anch'essi esclusi in forza di legge dal computo della durata massima di 36 mesi, sono state precisate le tipologie di contratti a termine che rientrano in tale categoria nel settore dei servizi ambientali: ciò in quanto l'elencazione delle lavorazioni stagionali contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1585, richiamato nell'art. 21, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015 come disciplina di riferimento fino a nuova disposizione ministeriale (tuttora non emanata), contiene indicazione di attività per lo più obsolete e difficilmente ricorrenti nel nostro settore.

Si precisa che le ipotesi su indicate costituiscono altresì eccezioni alla disposizione che obbliga ad osservare un intervallo minimo in caso di riassunzione a termine del medesimo lavoratore, ai sensi del comma 11 del CCNL e dell'art. 21, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2015.

Ci corre peraltro l'obbligo di informarvi che, alla luce dell'emanando Decreto Dignità (al momento non ancora pubblicato in GU), la scrivente procederà all'analisi del testo contrattuale per precisarne i rapporti con la nuova normativa in materia di contratti a tempo determinato.

#### **Art. 13 - Contratto di somministrazione di lavoro**

Al comma 2 si è provveduto a correggere un evidente refuso nella parte in cui si citavano anche i lavoratori somministrati a "tempo indeterminato" nel computo del limite massimo del 18% dei lavoratori a tempo indeterminato, cumulativo con i contratti di lavoro a termine.

Con l'occasione si ricorda che, a termini di legge, le somministrazioni a tempo indeterminato sono consentite entro i limiti del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto.

#### **Art. 17 - Orario di lavoro**

È stato aggiunto il comma 12 relativo alla durata massima dell'intervallo per la consumazione dei pasti principali per chi adotta l'orario spezzato, pari a 2 ore; peraltro tale disposizione era già presente nel previgente CCNL, ma diversamente formulata.

In calce all'articolo è stata aggiunta la Dichiarazione congiunta, che consente di stabilire (con accordo aziendale) tempi di lavoro e riposo diversi da quelli previsti dall'articolato contrattuale per la generalità del personale con specifico riguardo alle attività di "*trasporto dei rifiuti a media e lunga percorrenza*".

#### **Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno, festivo**

Il tetto massimo del lavoro straordinario è stato ridotto da 200 a 150 ore annue pro-capite, accogliendo la richiesta del sindacato.

Tale modifica, che decorre dalla data di sottoscrizione del testo collazionato, comporta per l'anno in corso la necessità di effettuare un riproporzionamento del monte ore (considerando 6 mesi a 200 ore e 6 mesi a 150 ore).

Ad ogni buon fine ricordiamo che il punto 3 dello stesso articolo prevede la possibilità di aumentare tale limite totale annuo pro-capite con un accordo aziendale.

#### **Art. 27 - Retribuzione e sue definizioni**

L'articolo sulle retribuzioni non è stato modificato nella sua sostanza ma si è proceduto solamente ad una puntualizzazione di alcuni aspetti.



Al punto 2, i riferimenti alle componenti retributive "conglobate" nella retribuzione base parametrica mensile sono stati espunti dal testo dell'articolo e riportati nella nota a piè di pagina.

Nel chiarimento a verbale delle parti stipulanti sono state inserite le seguenti variazioni:

- nelle nozioni di retribuzione (base parametrica, individuale e globale) si è precisato che queste devono intendersi "mensili";
- dall'elenco dettagliato degli istituti contrattuali che hanno come base di calcolo la retribuzione globale mensile (lettera c) è stata eliminata la voce relativa alle "norme disciplinari", il cui significato è stato ritenuto dalle parti scarsamente apprezzabile in quanto in parte già contenuto nell'ultimo punto relativo alla "sospensione dal lavoro ed alla retribuzione di cui all'art. 68"; ricordiamo che per "la multa fino a 4 ore" è da prendere a riferimento come base di calcolo la "retribuzione base parametrica mensile" (punto a);
- per completezza è stato inoltre inserito l'ultimo capoverso, relativo all'indennità integrativa di cui all'art. 32, lett. L del CCNL.

#### **Art. 30 - Aumenti periodici di anzianità**

Si è proceduto ad una formulazione più chiara dei punti 1 e 2 dell'articolo, mantenendo comunque inalterati i criteri applicativi dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità, come pure i relativi importi in cifra fissa, e la durata triennale della maturazione degli scatti, che decorrono dal 1° gennaio 2006.

#### **Art 32 - Indennità e provvidenze varie**

In materia di indennità le parti hanno concordato le seguenti modifiche:

##### **A) Rimborso spese di trasporto**

Ai fini della determinazione dell'indennità chilometrica da rimborsare è stato eliminato dalla norma contrattuale il riferimento alla "percorrenza media annua di 20.000 km", non più coerente con le tabelle ACI; per il calcolo della suddetta indennità l'unico valore da prendere a riferimento è pertanto quello relativo alla cilindrata: "autovetture benzina di cc. 1300".

Tale valore va preso a riferimento anche se la cilindrata dell'autovettura effettivamente utilizzata dal dipendente è diversa.

##### **L) Indennità integrativa**

Si è proceduto ad aggiornare il valore dell'indennità integrativa che dal 1.06.2017 è pari a €50,00.

#### **Art. 33 - Indennità turni ciclici continui e avvicendati**

È stata eliminata la locuzione di turno "omogeneo" in quanto ritenuta dalle Parti ormai superata e non coerente con l'aumento dell'orario di lavoro a 38 ore settimanali.

#### **Art. 42 - Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio sul lavoro**

Con riferimento alla lett. G) "Regolamentazione per malattia o infortunio non sul lavoro di breve durata", nella Norma transitoria riferita agli artt. 42 e 43 è stato inserito il seguente capoverso:



*“Con riferimento all’art. 42, lett. G), sono fatti salvi gli accordi aziendali già esistenti alla data del 1° giugno 2017, che regolano la materia, sottoscritti ai sensi della previgente normativa contrattuale”.*

Tali accordi aziendali sono quelli stipulati in specifica attuazione della previgente normativa di cui all’art. 42, lett. g) comma 2, 2° capoverso del CCNL 17 giugno 2011, al fine esplicito di diminuire il tasso di assenteismo per malattie non professionali; gli stessi potranno pertanto essere mantenuti ed applicati in sostituzione della disciplina contrattuale in materia. Resta consentita la decisione di procedere alla loro disdetta, per dare luogo poi all’applicazione della nuova regolamentazione contrattuale.

Con riferimento alla lett. D) periodo di aspettativa, al punto 1, è stato meglio specificato entro quale termine la richiesta deve essere inoltrata all’azienda: **“entro gli ultimi 15 giorni di calendario precedenti la scadenza del periodo di comparto”**

#### **Art. 44 - Inidoneità sopravvenuta**

La Dichiarazione congiunta aggiunta in calce all’articolo 44 prevede il riesame della disciplina contrattuale dell’esonero agevolato per inidoneità a seguito dell’avvio del Fondo di solidarietà bilaterale di cui all’art. 26, comma 1, titolo II del Decreto Legislativo n. 148/2015 ed all’accordo sindacale nazionale 22 novembre 2017, al fine del suo aggiornamento.

A tal proposito, Vi informiamo che sono in corso gli incontri di approfondimento dei dati forniti dalle aziende per procedere con gli adempimenti necessari alla istituzione del Fondo presso l’INPS.

**È stato eliminato l’art. 54 Richiamo alle armi ed è stato introdotto il nuovo art. 55 Violenza di genere.**

#### **Art. 58, punto 3 - Assemblee sindacali del personale**

E’ stata rivista la parte relativa ai soggetti legittimati ad indire l’assemblea, recependo quanto previsto in materia dal Testo Unico sulla rappresentanza (Confservizi e Confindustria) il quale esplicitamente prevede che le OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL hanno diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro per 3 delle 10 ore annue retribuite spettanti.

Il nuovo testo conferma la titolarità del diritto in capo alla R.S.U. ed alle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL, che possono – queste ultime – utilizzarlo in forma congiunta o singolarmente.

#### **Art. 65 - Fondo Previambiente**

E’ stato inserito in allegato all’articolo 65 anche l’Accordo “interpretativo” siglato il 22 maggio u.s., con il quale le parti chiariscono che il contributo di 10 euro per i lavoratori iscritti ha valore di integrazione della contribuzione ordinaria e ne segue a tutti gli effetti la relativa disciplina contrattuale e statutaria.

#### **Art. 69 - Estinzione del rapporto di lavoro**

Il testo è stato riformulato in modo più chiaro, con l’indicazione esplicita degli articoli contrattuali di riferimento.



#### **Art. 70 - Preavviso di licenziamento- Indennità sostitutiva - Dimissione**

Nel primo comma si è corretta un'impresione del precedente testo, chiarendo che il preavviso non è dovuto al lavoratore solo in caso di licenziamento per giusta causa. Rispetto al precedente testo contrattuale è stata poi introdotta un'ulteriore ipotesi di preavviso nei confronti dei lavoratori in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, pari a 8 giorni di calendario: ciò al fine di non applicare i termini di preavviso previsti dalla norma, che arrivano sino a 120 giorni, nella fattispecie del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

#### **Art. 71 - Trattamento fine rapporto di lavoro**

Segnaliamo che nel testo collazionato è presente un errore nella numerazione delle voci che compongono il TFR per il personale in servizio al 30 aprile 2008 che abbiamo provveduto a correggere nel testo che verrà dato alle stampe: il punto 1 è retribuzione base parametrica, in totale quindi le voci sono 21.

È stato corretto nel testo dell'articolo un mero errore materiale che era già presente nel precedente CCNL: tra le voci da prendersi a base per la liquidazione del TFR era riportata anche "l'indennità di reperibilità"; ricordiamo invece che, come dispone l'art. 32 lett. G, "l'indennità di reperibilità è comprensiva di tutti gli istituti contrattuali e legali compreso il trattamento di fine rapporto".

#### **Regolamentazione per le elezioni delle RSU e dei RLSSA (allegato 5)**

Si è provveduto ad una "pulizia" per lo più di carattere meramente formale del testo, inserendo anche CISAMBIENTE e Legacoop produzione e servizi come associazioni datoriali stipulanti.

A tal proposito mettiamo in evidenza che con la sottoscrizione del CCNL dei servizi ambientali da parte di Cisambiente aderente a Confindustria si è provveduto a richiamare in tutti gli articoli del CCNL interessati oltre al TU Confservizi 10.02.2014 anche il TU Confindustria 10.1.2014.

Segnaliamo, tra le varie correzioni:

**Art. 5 – Commissione elettorale: composizione e compiti**

n. 4. in particolare la Commissione elettorale ha il compito di:

*(13° punto)*

- esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente Regolamento entro 2 giorni dalla loro presentazione.

Nel riservarci ulteriori circolari di approfondimento e/o iniziative di illustrazione del contratto, vi anticipiamo che a breve procederemo alla stampa tipografica del testo contrattuale; in seguito Vi forniremo le indicazioni utili per la distribuzione del testo.

Con i migliori saluti.

Il Direttore  
Area Lavoro e Relazioni Industriali  
Paola Giuliani



IC\mb